

REGOLAMENTAZIONE MANTENIMENTO FIGLI E DELLE SPESE STRAORDINARIE

Con questa proposta di legge, si propone di regolamentare la problematica relativa al mantenimento dei figli, la ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie, onde poter limitare la conflittualità genitoriale in merito alle spese da sostenere. E' oramai noto che le contrapposizioni in merito a tali spese sono frequenti nei casi di separazione o divorzio dei genitori. Tale problematica deriva principalmente dalla mancata regolamentazione per legge in modo tale che le stesse regole vengano applicate a tutti i cittadini italiani.

Infatti siamo a conoscenza del fenomeno, da normalizzare, che ogni Tribunale disponga di un protocollo con proprie linee guida per disciplinare le spese straordinarie da sostenere che in pratica ai genitori di ogni provincia vengono applicate normative difformi, contravvenendo al principio che la **“legge è uguale per tutti”**.

La riforma del titolo IX, capi I e 11 del libro primo del codice civile che ha drasticamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, quanto possibile, il contenzioso riguardante l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento dei figli.

Con il venir meno del genitore affidatario in via esclusiva, e con l'introduzione della natura meramente perequativa dell'assegno di mantenimento dei figli, qualcuno oggi ritiene che la separazione dei genitori non introduca di per sé la necessità di ripartire preventivamente ed in via forfettaria gli oneri rappresentati dall'obbligo di cui all'art.316 bis e.e., ed ancor più, che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio di bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso. La prassi che assegnava al genitore non convivente il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all'affidamento mono-genitoriale l'affidamento condiviso, alla potestà genitoriale, la responsabilità genitoriale e all'assegno di mantenimento il mantenimento diretto. Non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sull'effettiva eguaglianza economico sociale, giuridica e culturale dei due genitori sembra faticare ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L'assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, e solidarietà familiare disciplinati dall'art.316 bis c.c.

E' dovere dell'interprete dare attuazione alle previsioni di cui agli artt.316 bis e 337 ter c.c., attraverso un'analisi obiettiva della concreta situazione di fatto da regolare, nell'auspicabile prospettiva della piena realizzazione del dato normativo.

Pertanto, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, va sempre disciplinata, nei casi regolati dagli artt.337 bis e ss c.c., l'equa ripartizione di quelle ulteriori.

Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia – di fatto o fondata sul matrimonio- e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso.

Da qui l'esigenza di definire apposite linee guida, atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile, la concreta distinzione fra le due voci di credito. Diviene necessario, pertanto, ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Al sol fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del *menage* familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell' 337 ter c.c.

Da qui l'esigenza di recitare concettualmente le voci di "spese straordinarie" che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell' "an" e non determinabili nel "quantum" perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. 337 ter e.e .

Si ritiene, dunque, necessario distinguere le due categorie di spese "ordinarie" e "straordinarie" o extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il "preventivo consenso".

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. E' inserito il seguente art. 337-undecies nel Codice Civile, come introdotto nel seguente art.2

Art. 2

Art. 337-undecies del Codice Civile ““Regolamentazione mantenimento figli e spese straordinarie”

Art. 3

1. In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate :

2. SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

3. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;

spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In particolare le fatture devono essere intestate al figlio beneficiario e non al genitore.

4. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere

Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

& IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro *trenta giorni* dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. *Tra le motivazioni del dissenso sono comprese, il fatto che la spesa non sia effettivamente necessaria, che sia fruibile gratuitamente oppure con prezzo inferiore presso una struttura pubblica, oppure per fatto che il genitore non abbia la possibilità economica di poter pagare tale spesa.*

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro *trenta giorni* dalle stesse, è dovuto *entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.*

Art. 4

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE. L'assegno unico universale per il mantenimento dei figli è ripartito al 50% per ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5

Negli accordi consensuali sono consentite variazioni alla suddetta regolamentazione solo se entrambe le parti lo concordano espressamente.

Art. 6

Nelle sentenze di separazione o divorzio è proibito inserire disposizioni, in merito al mantenimento dei figli, alla ripartizioni tra spese ordinarie e straordinarie ed alle modalità di rimborsi e contestazioni "contra legem", ovvero in contrasto con quanto regolamentato da questa legge.